



**CITTÀ DI MOLFETTA**  
PROVINCIA DI BARI

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Sessione Straordinaria**  
**N. 17**

**del 30/05/2011**

**Imposta comunale sugli immobili: aliquote, detrazioni ed esenzioni per l'anno finanziario 2011. Conferma delle aliquote, detrazioni ed esenzioni vigenti per l'anno 2010.**

L'anno duemilaundici il giorno **trenta** del mese di **maggio** con inizio alle ore 17,40 e prosiegua, nella Casa Comunale e nella solita Sala delle adunanze del Consiglio, in seguito a convocazione del 23.05.2011, si é riunito il Consiglio Comunale di Molfetta, sotto la presidenza del **Consigliere Comunale, Avv. Camporeale Nicola – Presidente** e con l'assistenza del **Sig. Dott. Michele Camero – Segretario Generale**.

Risultano presenti al momento dell'esame del provvedimento in oggetto i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:

<b>AZZOLLINI Antonio</b>		<b>- SINDACO -</b>	<b>Presente</b>
<i>Consiglieri</i>		<i>Consiglieri</i>	
<b>CAMPOREALE Nicola</b>	<b>Presente</b>	<b>SQUEO Mauro</b>	<b>Assente</b>
<b>MASTROPASQUA Pietro</b>	<b>Presente</b>	<b>SGHERZA Raffaele</b>	<b>Presente</b>
<b>LATINO Angela Paola</b>	<b>Presente</b>	<b>GIANCASPRO Mauro</b>	<b>Presente</b>
<b>DE CEGLIA Vito</b>	<b>Presente</b>	<b>SALVEMINI Giacomo</b>	<b>Presente</b>
<b>MARZANO Angelo</b>	<b>Presente</b>	<b>ABBATTISTA Giovanni</b>	<b>Presente</b>
<b>LA GHEZZA Raffaele</b>	<b>Presente</b>	<b>DE CANDIA Giuseppe</b>	<b>Presente</b>
<b>SCARDIGNO Leonardo</b>	<b>Presente</b>	<b>PATIMO Saverio</b>	<b>Presente</b>
<b>CIMILLO Benito</b>	<b>Presente</b>	<b>DI MOLFETTA Michele</b>	<b>Assente</b>
<b>ARMENIO Leonardo</b>	<b>Presente</b>	<b>MINUTO Anna Carmela</b>	<b>Presente</b>
<b>ANDRIANI Antonio</b>	<b>Presente</b>	<b>MANGIARANO Francesco</b>	<b>Presente</b>
<b>LA FORGIA Domenico</b>	<b>Presente</b>	<b>PIERGIOVANNI Nicola</b>	<b>Presente</b>
<b>SGHERZA Giuseppe</b>	<b>Presente</b>	<b>SIRAGUSA Leonardo</b>	<b>Assente</b>
<b>GIANCOLA Pasquale</b>	<b>Presente</b>	<b>CLAUDIO Adele Maria S.</b>	<b>Assente</b>
<b>SPACCAVENTO Mauro</b>	<b>Presente</b>	<b>DE ROBERTIS Mauro</b>	<b>Presente</b>
<b>DE GENNARO Giovannangelo</b>	<b>Presente</b>	<b>PORTA Giovanni</b>	<b>Presente</b>

**Presenti n . 27 Assenti n. 04**

Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti é legale per poter validamente deliberare in **prima** convocazione, dichiara aperta la seduta

Sono, altresì, presenti in aula, l'Assessore al Bilancio, Sig. G. La Grasta, il Dirigente del Settore Tributi, Dott. G. Lopopolo, il Dirigente del Settore Economico-Finanziario, Dott. G. De Bari e il componente del Collegio dei Revisori dell'Ente, Dott. G. Panunzio.

\*\*\*\*\*

Si premette che, all'inizio dell'odierna seduta, il Presidente del C.C. ha notiziato al Consiglio un ordine del giorno a firma dei Consiglieri R. La Ghezza e S. Patimo il cui testo si riporta di seguito:

*“Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato in data 12 maggio u.s. con il quale si prevede lo slittamento dei termini, dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti delle imposte dirette, dell'Irap e dell'acconto della cedolare secca.*

*Vista anche la circolare dell'Agenzia delle Entrate emanata in pari data.*

*Considerato che i contribuenti potranno presentare il modello 730 entro il 20 giugno 2011 e che i CAF e i professionisti abilitati avranno tempo fino al 12 luglio 2011 per la trasmissione telematica.*

*Si propone il differimento del pagamento dell'ICI al 6 luglio 2011 e la possibilità di effettuare i versamenti dal 7 luglio al 5 agosto 2011, versando una maggiorazione a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.”*

Su proposta dello stesso Presidente del C.C. il Consesso decide unanimemente di discutere del summenzionato odg contestualmente al provvedimento in oggetto.

\*\*\*\*\*

Introdotta dal Presidente del C.C., svolge la relazione illustrativa dell'argomento in oggetto l'Assessore al Bilancio, Sig. G. La Grasta.

Aperta la discussione, interviene, per dichiarazione di voto, il solo Consigliere Porta.

Esauriti gli interventi, il Presidente del C.C. pone in votazione la proposta di provvedimento in oggetto e stante l'esito favorevole della votazione stessa, da atto che,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- ✓ in deroga a quanto previsto dall'art. 42, lett. f, del T. U. E. L. n. 267/2000, l'art 1 comma 156 della Legge 296/06 (Legge Finanziaria) ha disposto che, a partire dall'anno d'imposta 2007, la determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili è di competenza del Consiglio Comunale;
- ✓ l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per l'anno 2007) ha stabilito che:
  - il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, è fissato alla data di scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione;
  - dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- ✓ ai sensi e per gli effetti dell'art. 77-bis, comma 30, della Legge 133/2008, è sospeso, nel triennio 2009 – 2011 ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale, il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essi attribuiti, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (Ta.R.S.U.);

- ✓ il c.d. "Decreto attuativo del federalismo municipale" prevede la possibilità di variare l'aliquota applicabile all'addizionale comunale all'IRPEF esclusivamente per i comuni la cui aliquota in vigore è inferiore al 4‰, con il limite massimo dell'addizionale, per i primi due anni, pari al 4‰ e, comunque, in misura non superiore al 2‰ annuo;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2011, con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 da parte degli Enti Locali è differito al 30 giugno 2011;

Dato atto che:

- ✓ ai sensi del comma 53 dell'art.3 della Legge n 662/96, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, l'aliquota deliberata deve essere compresa tra il 4 ‰ ed il 7 ‰ e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati o di immobili posseduti da enti senza scopo di lucro o di unità immobiliare adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche e anche per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché per quelle locate a soggetti che la utilizzano come abitazione principale, fatte salve le deroghe di Legge;
- ✓ l'art.1, comma 5, della legge n.449/97 consente di fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 ‰, a favore dei proprietari che seguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

Rilevato che:

- ✓ la legge n. 431 del 09/12/1998, all'art. 2, comma 4, consente ai Comuni di poter deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'ICI più favorevoli, per i proprietari che concedono in locazione a terzi a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 del medesimo articolo;
- ✓ la medesima disposizione legislativa prevede, inoltre, la possibilità, per i comuni ad alta tensione abitativa, di deliberare l'aliquota fino al 9 ‰, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione;
- ✓ il Comune di Molfetta è stato individuato ed inserito dal CIPE nell'elenco dei "Comuni ad alta tensione abitativa", con propria deliberazione n° 87 del 13/11/2003, pubblicata in G.U. n° 40 del 18/02/2004;
- ✓ l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo è di Euro 103,29 fino a concorrenza dell'imposta dovuta, con possibilità di imputare l'eventuale esubero alle pertinenze;

Considerato che il Comune intende agevolare e/o incentivare:

- ✓ i contratti di locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze a "Canone convenzionato", al fine di poter far beneficiare l'inquilino di un canone equo, anziché di libero mercato, confermando per l'anno 2011 l'aliquota ICI deliberata per l'anno 2010 al 2 ‰;
  - ✓ gli interventi finalizzati al recupero delle unità immobiliari di interesse artistico o architettonico, ubicate nel centro storico, confermando l'aliquota dell' 1‰ deliberata per l'anno 2010;
- tutte con provvedimento di Consiglio Comunale n° 84/2009;

Rilevato, altresì, che:

- con Decreto Legge 27 maggio 2008 n° 93, convertito in Legge 126 del 24/07/2008, è stata disposta l'esenzione dell'ICI per la c.d. prima casa;

- ❑ con riferimento al predetto D.L., in data 05/06/2008 è stata emanata, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Risoluzione prot. 12677 ad oggetto "ICI. Art. 1 del D.L. 27/05/2008, n° 93, esenzione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo", con la quale è stato specificato il nuovo quadro normativo di riferimento;
- ❑ con deliberazione di Giunta Municipale n° 164 del 18/10/2008, sono state delineate le necessarie specifiche e precisazioni per il versamento dell'ICI per l'anno 2008;
- ❑ con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 58 del 22/10/2010 è stato sostituito l'art. 9 del regolamento comunale per la disciplina dell'ICI, prevedendo:
  - ❑ l'esenzione dall'ICI per tutte le unità immobiliari contigue, distintamente accatastate, destinate ad abitazione principale dal medesimo soggetto passivo di imposta, con esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 ed A9, per le quali è applicabile l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale, unitamente alle relative detrazioni di cui all'art. 8 del D. Lgs 504/92, che competono una sola volta per tutte le predette unità immobiliari contigue;
  - ❑ l'equiparazione ad abitazione principale per una sola unità immobiliare non concessa in locazione, di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero ed utilizzata come residenza secondaria

nonché recependo la Sentenza n° 14389 del 15/06/2010, con la quale la Corte di Cassazione ha chiarito (interpretazione rigorosa) il concetto di "abitazione principale" ai fini dell'applicazione dell'ICI;

Ritenuto, pertanto, per l'anno di imposta 2011, di confermare le aliquote, le detrazioni e le esenzioni applicate nell'anno 2010, come deliberate con provvedimento di Consiglio Comunale n° 84 del 18/12/2009, introducendo l'esenzione di imposta ovvero l'applicazione di aliquota ridotta per le unità immobiliari contigue, distintamente accatastate, destinate ad abitazione principale dal medesimo soggetto passivo di imposta e per una sola unità immobiliare non concessa in locazione, di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero ed utilizzata come residenza secondaria, come meglio specificate al punto che precede;

Visto il D.Lgvo 15/12/1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge n. 662/96;

Vista la Legge n. 449/97;

Vista la Legge n.431/98;

Vista la Legge Finanziaria 2002 n° 448/2001;

Vista la Legge Finanziaria 2008 n° 244/2007;

Vista la Legge 126 del 24/07/2008;

Visto il T. U. EE. LL. approvato con D.Lgvo 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 23.05.2011 con nota n. 30412;

Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare permanente n. 1 (Bilancio), espresso con verbale n. 03 del 19.05.2011;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Tributi e Concessioni Comunali e dal Direttore di Ragioneria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n.267/2000;

Con voti favorevoli 21, contrari n. 1 (Porta), astenuti n. 05 (Salvemini, Abbattista, Patimo, Piergiovanni e De Robertis), espressi in forma palese da n. 22 Consiglieri votanti su n. 27 Consiglieri presenti;

## **DELIBERA**

per tutto quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato

A) Per l'anno di imposta 2011 si applicano le seguenti aliquote, detrazioni ed esenzioni:

1. **Sono esenti da imposta**, con esclusione degli immobili accatastati nelle categorie "A1", "A8" e "A9,

1.1. per disposizione di legge:

- 1.1.1. l'abitazione principale e sue pertinenze possedute da persone aventi residenza anagrafica nel Comune di Molfetta;
- 1.1.2. l'abitazione e sue pertinenze utilizzate dai soci assegnatari di cooperative a proprietà indivisa, anch'essi purché residenti nel Comune di Molfetta;
- 1.1.3. l'abitazione principale e sue pertinenze del soggetto passivo d'imposta non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, cessazione o scioglimento degli effetti civili del matrimonio, purché il medesimo non sia titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale su altro immobile adibito ad abitazione principale e situato nel Comune di Molfetta;
- 1.1.4. gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P..

1.2. per equiparazione/assimilazione:

- 1.2.1. l'immobile posseduto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero e cura e già adibito ad abitazione principale e relative pertinenze purché non locate;
- 1.2.2. l'abitazione principale e sue pertinenze concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado, risultante da contratto regolarmente registrato;
- 1.2.3. una sola unità immobiliare non concessa in locazione, di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero ed utilizzata come residenza secondaria;
- 1.2.4. tutte le unità immobiliari contigue, distintamente accatastate, destinate ad abitazione principale dal medesimo soggetto passivo di imposta.

I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione attestante ciascuna delle singole fattispecie indicate al punto 1.2, entro l'anno d'imposta di riferimento. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non vi sono modifiche rispetto alla situazione iniziale.

La suddetta dichiarazione, qualora sia stata tempestivamente presentata con riferimento a precedenti annualità d'imposta per ottenere il beneficio dell'aliquota ridotta con o senza detrazione ovvero dell'esenzione, ha validità anche per gli anni successivi ai fini dell'assimilazione.

2. Le **aliquote ICI** da applicarsi per l'anno d'imposta 2011 sono le seguenti:

2.1. **Aliquota ridotta: 4,5 ‰** per le unità immobiliari accatastate nelle categorie "A1", "A8" e "A9" e **sue pertinenze**, da applicare sul valore dell'abitazione principale, anche se concessa in uso gratuito a parenti fino al primo grado e risultante da contratto regolarmente registrato, nonché sul valore di tutte le unità immobiliari contigue alla stessa, distintamente accatastate, destinate ad abitazione principale dal medesimo soggetto passivo di imposta.

2.2. **Aliquota ordinaria: 7 ‰** da applicare sul valore dei terreni agricoli, delle aree fabbricabili e degli immobili, ivi compresa:

- 2.2.1. **una sola** unità immobiliare accatastata con categoria "A" posseduta da soggetto avente residenza anagrafica in altro comune e da questi tenuta a disposizione;
- 2.2.2. **una sola** unità immobiliare accatastata con cat. "A" ubicata fuori dal centro urbano e, precisamente, fuori dalle zone A, B e C, come individuate dal vigente P.R.G.C.;

- 2.2.3. le unità immobiliari date in uso gratuito a un proprio familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado), a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- 2.2.4. le unità immobiliari accatastate con categoria "A" locatate con contratto di locazione pluriennale regolarmente registrato.

Nelle fattispecie innanzi indicate deve presentarsi apposita comunicazione

- 2.3. **Aliquota ordinaria dell'8 ‰** per le unità immobiliari accatastate con categoria "A" destinate ad abitazione che non rientrano nella casistica di cui ai punti precedenti (abitazioni sfitte).
- 2.4. **Aliquota agevolata dell' 1 ‰** per le unità immobiliari di interesse artistico o architettonico, ubicate nel centro storico - Zona A 1 o nei piani di recupero quartiere "Catacombe -S. Angelo", per le quali il proprietario esegue interventi finalizzati al recupero, per un periodo massimo di anni tre.
- 2.5. **Aliquota agevolata del 2 ‰** per le unità immobiliari adibite ad abitazione e loro pertinenze concesse dai proprietari in locazione a terzi, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dall'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 09/12/1998. (Canone Convenzionato).

- 3. La **detrazione ICI** per l'anno d'imposta 2011, da applicarsi esclusivamente all'imposta dovuta con riferimento agli immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze (fattispecie di cui al punto 2.1) è **pari a € 103,29**, con la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari censite in catasto nelle categorie corrispondenti a cantina o soffitta (cat C2), box o autorimessa (cat C6) e posto auto (cat C7), purchè destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato, e comunque nel limite di **una per ciascuna categoria**.

- B) Nominare responsabile del procedimento il dott. Giuseppe Lopopolo.
- C) Trasmettere il presente provvedimento al Settore Economico Finanziario ed al Settore Tributi e Concessioni Comunali per l'esecuzione e per i successivi adempimenti.

Su proposta del Cons.re Marzano, posta in votazione dal Presidente ed approvata con voti favorevoli n. 21, astenuti n. 06 (Salvemini, Abbattista, Patimo, Piergiovanni, De Robertis e Porta) espressi, in forma palese, da n.21 Consiglieri votanti su n. 27 Consiglieri presenti, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**(Esce il Sindaco Sen. Antonio Azzollini. Consiglieri presenti n. 26)**

Il Presidente del C.C., dà atto, altresì, che,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'Odg a firma dei Consiglieri proponenti Sigg.ri R. La Ghezza e S. Patimo, riportato in premessa;

Preso atto, altresì, del parere favorevole espresso, per conto dell'Amministrazione, dall'Assessore al Bilancio;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese da n. 26 Consiglieri presenti e votanti

### **Ha approvato il seguente ordine del giorno:**

“Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato in data 12 maggio u.s. con il quale si prevede lo slittamento dei termini, dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti delle imposte dirette, dell'Irap e dell'acconto della cedolare secca.

Vista anche la circolare dell'Agenzia delle Entrate emanata in pari data.

Considerato che i contribuenti potranno presentare il modello 730 entro il 20 giugno 2011 e che i CAF e i professionisti abilitati avranno tempo fino al 12 luglio 2011 per la trasmissione telematica.

### **Delibera il differimento**

**del pagamento dell'ICI (acconto) al 6 luglio 2011 senza alcuna maggiorazione con possibilità di effettuare il versamento dal 7 luglio al 5 agosto 2011, con una maggiorazione, in quest'altra ipotesi, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.”**

**E' fatta salva la data del 16 dicembre 2011 per il versamento del saldo (2^ rata).**

(Entra il Cons.re Siragusa – Cons.ri presenti n. 27)